



COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

Deliberazione n. 009/2021

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL GIORNO 30/03/2021**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO REFERENDUM COMUNALE

In prosecuzione di seduta:

	Presenti	Assenti
Faustino Mauro Fantoni	X	
Luca Medica	X	
Bianca Torre	X	
Silvano Alberti		X
Stefano Carcangiu	X	
Giovanni Callero	X	
Bruno Aportis	X	
Davide Dispenza		X
Antonello Barbieri	X	
Silvana Balbi	X	
Simone Maina		X
Totale	8	3

In continuazione di seduta

*Punto 6 Ordine del giorno - Proposta di deliberazione: **APPROVAZIONE DEL
REGOLAMENTO ATTUATIVO REFERENDUM COMUNALE***

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, procede ad illustrarne il merito.

Terminata la relazione il Presidente concede la parola al funzionario responsabile Carosio che provvede a relazionare oltre a rispondere alle domande dei consiglieri.

Il presidente apre il dibattito

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze: voti favorevoli unanimi

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione richiamata in premessa e che si allega al presente verbale per farne parte integrante.

DI DICHIARARE, con separata unanime e conforme votazione resa nelle forme di legge, l'immediata eseguibilità per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) richiamandosi la *motivazione di cui alla proposta stessa.*

Null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta e sono le ore 19.00

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che lo Statuto Comunale al TIT.III, Capo I art- 26 disciplina l'azione referendaria disponendo che "Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale" e demandando all'art. 27 ad "apposito Regolamento comunale" la disciplina le modalità di svolgimento del referendum disponendo che "il Regolamento deve prevedere:

- a) I requisiti di ammissibilità;
- b) I tempi;
- c) Le condizioni di accoglimento;
- d) Le modalità organizzative;
- e) I casi di revoca e di sospensione;
- f) Le modalità di attuazione."

Ritenuto, pertanto, di provvedere in merito;

Visto lo schema di Regolamento che disciplinerà l'istituto del "referendum", composto in numero 30 articoli, unito alla presente deliberazione come allegato e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

- Di approvare il "REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI" composto da 30 articoli e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale,
- Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi.
- Una copia del regolamento sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne copia.
- Di dare atto che l'entrata in vigore del Regolamento decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line;

Montoggio, 26/03/2021

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO REFERENDUM COMUNALE

PARERE TECNICO


Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per le seguenti motivazioni

Montoggio, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Segretario Comunale
(Dott. Luigi Guerrera)





COMUNE DI MONTOGGIO
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

Articolo 3 - Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

Articolo 4 - Data di effettuazione dei Referendum

Articolo 5 - Disciplina della propaganda referendaria

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

Articolo 7 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO/PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 8 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo e consultivo/propositivo di iniziativa popolare

Articolo 9 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

Articolo 10 - Raccolta delle firme per la presentazione della richiesta di Referendum

Articolo 11 - Deposito delle firme

Articolo 12 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

Articolo 13 - Comitato dei Garanti

Art. 14 - Funzionamento

Articolo 15 - Ammissibilità della richiesta di Referendum

Articolo 16 - Data di svolgimento del Referendum

Articolo 17 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

Articolo 18 - Riformulazione del quesito referendario

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 19 - Formalizzazione della proposta di Referendum

Articolo 20 - Indizione del Referendum

Articolo 21 - Individuazione delle sezioni elettorali

Articolo 22 - Avvisi di convocazione

Articolo 23 - Uffici di Sezione

Art. 24 - Organizzazione ed orario delle operazioni

Articolo 25 - Disciplina della votazione

Articolo 26 - Scrutinio dei voti

Articolo 27 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

Articolo 28 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

Articolo 29 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

CAPO V - NORME FINALI

Articolo 30 - Norma di rinvio

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM COMUNALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 26,27 e 28 dello Statuto.

Articolo 2 - Tipi, materie e limiti dei Referendum comunali

1. A norma dell'art. 26 dello Statuto sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. I soggetti promotori del referendum devono corrispondere al venti per cento del corpo elettorale alla data di chiusura dell'ultima revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Articolo 3- Diritto di partecipazione ai Referendum Comunali

1. Sono ammessi a votare ai Referendum solamente gli iscritti nelle liste elettorali residenti nel Comune e i cittadini dell'unione europea iscritti nelle liste aggiunte per l'elezione del sindaco

Articolo 4 - Data di effettuazione dei Referendum

1. Il Referendum Comunale deve svolgersi in una sola sessione annuale esclusivamente di domenica, in un periodo compreso tra il 10 giugno ed il 10 agosto
2. I referendum possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali nazionali, regionali

Articolo 5 - Disciplina della propaganda referendaria

1. La propaganda referendaria è consentita dal trentesimo giorno antecedente fino al giorno di venerdì precedente la data di votazione.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dal Comune, come meglio specificato nei successivi commi.
3. In ciascun centro abitato del Comune con popolazione sino a 150 abitanti è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi pari al minimo previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentaquattresimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio Comunale ha adottato la deliberazione di cui all'art. 26 dello Statuto, una superficie di m. 1 x 2
 - b) a ciascun Comitato dei promotori dei Referendum una superficie di m. 1 x 2
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti

indicati dalla lettera b) del precedente comma 4.

6. Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, il Sindaco comunica ai Capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori di cui al comma quarto, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.

7. In relazione a quanto stabilito, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più pannelli, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi.

8. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto.

9. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni e i divieti nonché le sanzioni di cui all'articolo 9 della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i..

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA CONSILIARE

Articolo 6 - Modalità di promozione e di revoca del referendum Consultivo

1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco previa delibera di promozione da parte del consiglio adottata con votazione palese a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, Sindaco o Presidente compreso e con arrotondamento all'unità inferiore

3. La deliberazione di promozione deve precisare il quesito referendario ed essere inviata al Sindaco per gli adempimenti di competenza.

4. Il Consiglio Comunale non può deliberare la promozione del referendum consultivo nel periodo intercorrente fra il 1° febbraio dell'anno antecedente ed il giorno delle votazioni per il rinnovo ordinario del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può revocare la deliberazione di cui al precedente comma 1 con provvedimento adottato a maggioranza dei due terzi dei propri componenti, Sulla base della deliberazione il Sindaco ritira l'atto di indizione eventualmente emanato, dandone adeguata pubblicità.

6. La proposta di cui al precedente comma 1 è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile Ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

7. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito, o dei quesiti, da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e certifica i fondi necessari per l'organizzazione dei referendum.

Articolo 7 - Periodo di svolgimento del Referendum consultivo

1. Qualora il provvedimento del Consiglio Comunale venga adottato entro il mese di gennaio, il Referendum consultivo deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4, comma 1.

L'approvazione del provvedimento oltre tale data comporterà lo svolgimento del Referendum nell'anno successivo, fatto salvo quanto stabilito del precedente art. 6 c. 4..

2. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum di iniziativa consiliare già indetto decade di diritto.

CAPO III - REFERENDUM ABROGATIVO E CONSULTIVO/PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 8 - Modalità di promozione del Referendum abrogativo e consultivo/propositivo di iniziativa popolare

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo/propositivo o abrogativo procedono, alla costituzione di un Comitato Promotore, composto da un numero non inferiore a dieci di essi nel cui seno deve essere nominato un Presidente, che ne assume la rappresentanza. Le associazioni che intendono procedere alla raccolta di firme assumono il ruolo giuridico di Comitato Promotore ed il Presidente dell'associazione assume la rappresentanza del Comitato.
2. Il Comitato procede alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, essendo in quanto tale destinatario dell'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo.
3. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta sottoscritta dal Presidente del comitato ,con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
4. Entro 5 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3 il Sindaco invita il Segretario Comunale a promuovere entro 10 giorni la riunione del Comitato dei Garanti di cui all'art.13 del presente regolamento.
5. A seguito del parere favorevole del Comitato dei Garanti sull'ammissibilità del quesito il Comitato Promotore procede alla raccolta delle firme e all'esercizio delle facoltà stabilite dal presente regolamento.
6. Il Referendum di iniziativa popolare può essere promosso con richiesta presentata da almeno il venti per cento degli elettori indicati all'articolo 3 , c.1.
7. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli aventi le caratteristiche stabilite dal successivo articolo 9.

Articolo 9 - Caratteristiche dei fogli per la raccolta delle sottoscrizioni

1. Ciascun foglio utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni deve recare sulla prima pagina:
 - a) l'intitolazione "Richiesta di referendum comunale ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto";
 - b) in caso di referendum consultivo/propositivo, l'oggetto del quesito che si intende sottoporre al giudizio dei cittadini;
 - c) in caso di referendum abrogativo, l'esposizione sintetica del contenuto della deliberazione o delle disposizioni particolari che si intende sottoporre a Referendum; gli estremi formali della loro precisa identificazione;
 - d) lo spazio per la vidimazione del modello da parte del Segretario Comunale o suo delegato.
2. Sulla seconda, terza e quarta pagina il foglio deve contenere per ciascun sottoscrittore cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo, firma, l'annotazione del documento d'identità, nonché lo spazio per l'indicazione del numero di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori.
3. Sulla quarta pagina del foglio, deve essere previsto lo spazio per l'autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale competente e quello per la certificazione elettorale di competenza del Sindaco.

Articolo 10 - Raccolta delle firme

1. La firma deve intendersi valida quando è riportato, in corrispondenza di essa, il numero di iscrizione nelle liste elettorali. Qualora vengano apposte più firme da un soggetto in relazione alla stessa richiesta di Referendum, è valida soltanto la sottoscrizione autenticata per prima.
2. La raccolta deve essere effettuata sui fogli di cui al precedente articolo 9, previamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, mediante l'apposizione su ognuno di essi del numero d'ordine, del timbro dell'ufficio e della data. La raccolta di firme su fogli non vidimati produce l'invalidità delle sottoscrizioni apposte.
3. Le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n.53 e s.m.i., dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
4. Le firme devono essere raccolte entro il termine di sessanta giorni dalla data di prima vidimazione dei fogli per la raccolta delle firme.
5. Non sono considerate valide le firme raccolte oltre il termine di cui al comma 4.
6. Ai fini della loro validità le sottoscrizioni devono essere corredate dall'attestazione del possesso del requisito di iscrizione elettorale, in relazione a ciascun firmatario.

Articolo 11 – Deposito delle firme

1. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario Comunale entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.
2. Il Segretario dispone la verifica da parte del responsabile dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, correlando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito.

Articolo 12 - Controllo del numero e della validità delle sottoscrizioni

1. Il Responsabile dell'ufficio elettorale accerta il numero e la validità delle sottoscrizioni presentate a sostegno della richiesta e trasmette, nel termine di dieci giorni, al Sindaco ed al Segretario Comunale, una propria dichiarazione attestante il numero delle firme valide prodotte dal Comitato Promotore.
2. Qualora le firme valide raccolte fossero inferiori al numero minimo previsto dall'articolo 26 dello Statuto, il Sindaco, dichiara con proprio atto l'inesistenza della richiesta di Referendum per mancanza del requisito stabilito dallo Statuto. Il provvedimento è comunicato entro 10 giorni al Presidente del Comitato Promotore.
3. In caso di esito positivo del controllo il Sindaco dichiara entro 10 giorni con proprio decreto l'ammissibilità del quesito referendario dandone comunicazione al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio comunale

Articolo 13 – Comitato dei Garanti

1. L'ammissibilità della richiesta di Referendum di iniziativa popolare è valutata dal Comitato dei Garanti.
2. Il Comitato dei Garanti è composto dal Segretario comunale del Comune di Montoggio, da un membro esterno nominato dal Sindaco di comprovata qualificazione professionale nelle materie giuridiche, con particolare riguardo al diritto amministrativo, costituzionale e all'ordinamento degli Enti locali, e dal Responsabile del Servizio Elettorale

Art. 14- Funzionamento

1. Il Comitato dei Garanti è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.
2. Il Collegio delibera a maggioranza.
3. Le riunioni non sono pubbliche e possono essere sempre tenute in videoconferenza. Di esse è redatto processo verbale.
4. La funzione di componente del Comitato dei Garanti è onorifica per cui non verrà erogato alcun compenso.

Articolo 15- Ammissibilità della richiesta di Referendum

1. Il Comitato dei Garanti:
 - a) giudica l'ammissibilità delle proposte di Referendum, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti;
 - b) formula la titolazione sintetica della richiesta referendaria;
2. comunica le determinazioni adottate al Sindaco, ed al Presidente del Comitato promotore,
3. Il Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per integrare le motivazioni della richiesta. Il Comitato dei garanti può autonomamente promuovere uno o più incontri con i presentatori al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza.
4. Le decisioni del Comitato dei Garanti debbono essere sempre motivate e, quando le richieste non sono accolte, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.
5. Qualora la richiesta di Referendum venga presentata dopo 31 gennaio dell'anno precedente a quello di rinnovo del Consiglio Comunale, l'esame di ammissibilità è rinviato al periodo successivo allo svolgimento delle elezioni amministrative.

Articolo 16 - Data di svolgimento del Referendum

1. Il Referendum deve svolgersi nell'anno in corso, nel periodo previsto dall'articolo 4 comma 1, qualora la presentazione delle sottoscrizioni di cui al precedente articolo 11 avvenga entro gennaio. In caso di presentazione successiva la consultazione dovrà svolgersi nell'anno seguente.

Articolo 17 - Provvedimenti amministrativi successivi al giudizio di ammissibilità che accolgono la proposta oggetto di Referendum abrogativo

1. Il Referendum non ha luogo, qualora il Consiglio Comunale abbia adottato, entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione, un provvedimento abrogativo della deliberazione o della parte di deliberazione oggetto del quesito, cui consegua, a giudizio del Comitato dei Garanti, l'integrale accoglimento della richiesta referendaria. In tal caso il Comitato propone al Sindaco di disporre l'interruzione della procedura.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata al Presidente del Comitato dei Garanti entro 5 giorni successivi all'adozione.
3. Il Presidente del Comitato dei Garanti riunisce, entro il terzo giorno successivo alla ricezione dell'atto deliberativo incidente sulla procedura referendaria, il Comitato dei Garanti che si pronuncia, sentito in contraddittorio il Presidente del Comitato Promotore, in merito nel termine massimo dei quattro giorni successivi.

4. La decisione del Comitato dei Garanti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.

5. La decisione del Comitato dei Garanti è resa pubblica dal Sindaco entro il termine di due giorni dal ricevimento mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

Articolo 18 - Riformulazione del quesito referendario

1. Qualora il Comitato dei Garanti, in seguito all'adozione, nello stesso termine di cui al precedente art.17, comma 1, di atti deliberativi incidenti sulla materia oggetto del Referendum, ritenga non integralmente e sostanzialmente abrogata la disciplina sottoposta alla consultazione, procede alla sola riformulazione formale del quesito referendario.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è comunicata dal Sindaco al Presidente del Comitato dei Garanti entro 5 giorni successivi all'adozione.

3. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Comitato dei Garanti riunisce entro il terzo giorno successivo alla data di ricezione della deliberazione consiliare il Comitato, che si pronuncia in merito, sentiti in contraddittorio il Presidente del Consiglio Comunale ed il Presidente del Comitato Promotore, nel termine massimo dei quattro giorni successivi.

4. La decisione del Comitato dei Garanti è comunicata al Sindaco, ai Consiglieri Comunali, al Presidente del Comitato promotore.

5. La modifica del quesito referendario è resa pubblica entro il termine di due giorni dal ricevimento dal Sindaco mediante l'affissione di avviso all'Albo Pretorio e l'utilizzo degli altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei.

CAPO IV - INDIZIONE E PROCEDIMENTO DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA

Articolo 19 – Formalizzazione della proposta di Referendum

1. La proposta di referendum di iniziativa popolare viene formalizzata in apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il 31 marzo dell'anno in cui è prevista la consultazione, in cui deve svolgersi la consultazione, che fissa i termini del quesito sul quale saranno chiamati a pronunciarsi i cittadini, tenuto conto della decisione del Comitato dei Garanti.

2. La deliberazione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio.

3. La deliberazione è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Responsabile Ragioneria con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 151 del D. Lgs. 267/2000.

Articolo 20 - Indizione del Referendum

1. Il Sindaco nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento indice il Referendum fissando la data della votazione in una sola sessione annuale esclusivamente di domenica, in un periodo compreso tra il 10 giugno ed il 1 agosto.

2. Il Referendum deve essere indetto almeno sessanta giorni prima della data di votazione. L'indizione del Referendum deve essere data adeguata pubblicità con le forme ritenute più idonee.

3. Almeno trenta giorni prima della votazione, devono essere affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, manifesti recanti il quesito referendario e la data di svolgimento del Referendum.
4. Nel caso di più Referendum, la cui effettuazione rientri nello stesso periodo utile, le operazioni di voto devono avvenire in un'unica data.
5. Nell'anno in cui il Consiglio Comunale viene rinnovato non possono svolgersi consultazioni referendarie. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale il Referendum di iniziativa consiliare già indetto decade di diritto, mentre il Referendum di iniziativa popolare già indetto è rinviato.

Articolo 21 - Individuazione delle sezioni elettorali

1. Di norma la ripartizione del comune in sezione elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tuttavia la Giunta comunale, su indirizzo del Consiglio, può decidere di accorpare le sezioni elettorali e di stabilire i luoghi che devono ospitare i seggi

Articolo 22- Avvisi di convocazione

1. Con il medesimo manifesto di cui all'art. 20 comma 3 e con l'utilizzo di altri mezzi di pubblicità ritenuti idonei, il Sindaco comunica agli aventi diritto al voto la sede, il numero della sezione, il giorno e l'orario della votazione.
2. La prova di avere diritto al voto viene effettuata mediante esibizione della tessera elettorale.

Articolo 23 - Uffici di Sezione

Ogni Ufficio di sezione è composto da un Presidente, da tre scrutatori; di cui uno, a scelta del Presidente, svolge le funzioni di segretario.

3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, in analogia a quanto previsto dagli art. 2 e 7 della legge 21 marzo 1990 n. 53, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio, per la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'apposito albo in deposito presso l'ufficio elettorale.
Nella stessa seduta si farà il sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla citata legge.
4. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario nella misura stabilita dai decreti ministeriali vigenti.

Art. 24 Organizzazione ed orario delle operazioni

1. Ciascun seggio si costituisce alle ore 7 nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10,00 e comunque non prima che siano ultimate le operazioni di autenticazione e validazione delle schede di votazione, e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta.
2. Le sale delle votazioni sono allestite e arredate adeguatamente a cura del comune, in deroga a quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 361, possibilmente non interferendo con l'attività scolastica
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi presenti in consiglio comunale designato dal capogruppo con apposito atto.

4. Il servizio d'ordine ai seggi e' affidato alla polizia locale
5. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui alla normativa statale.
6. Al termine della votazione, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione.. terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.
7. Qualora vengano utilizzati sistemi elettronici di voto, analoghi sistemi possono essere utilizzati per lo scrutinio.

Articolo 25 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione referendaria i cittadini individuati i al precedente 'articolo 3, in base all'ultima revisione effettuata per legge dall'ufficio elettorale comunale.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
3. Gli elettori sono ammessi al voto previo riconoscimento della loro identità personale nonché previa esibizione della tessera elettorale, il cui numero è annotato dall'ufficio di sezione in apposito registro, senza che venga apposto sulla tessera alcun timbro, e votano tracciando sulla scheda un segno sulla risposta prescelta.

Articolo 26 - Scrutinio dei voti

1. terminate le votazioni, il Presidente fa procedere immediatamente alla consegna al Comune delle liste elettorali utilizzate per la votazione, dei registri per l'annotazione del numero delle tessere elettorali nonché delle schede residue autenticate e non autenticate, secondo le istruzioni che saranno fornite dall'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum. L'ufficio di sezione procede quindi allo spoglio dei voti, a partire, nel caso in cui i Referendum siano più di uno, da quello la cui richiesta fu consegnata per prima al segretario
2. Di tutte le operazioni compiute dal seggio è redatto apposito verbale. Nel verbale deve farsi anche menzione di tutti i reclami avanzati, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti e delle decisioni adottate.
3. Per le operazioni di scrutinio si applicano le disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale, in quanto compatibili con il presente regolamento.
4. A scrutinio ultimato, i Presidenti del seggio elettorale provvedono a formare e ad inviare all'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, di cui al successivo articolo 27, i plichi contenenti:
 - le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati o non assegnati e le carte relative;
 - le schede nulle, le schede bianche e le schede corrispondenti a voti nulli;
 - le schede valide;
 - il verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Articolo 27 - Partecipazione alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Alle operazioni di voto e di scrutinio può assistere, oltre agli iscritti nella lista di sezione, un rappresentante del Comitato Promotore e di ogni gruppo consiliare rappresentato in Consiglio Comunale. A tal fine la delega deve essere rilasciata con firma autenticata, ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 marzo

1990, n. 53 e s.m.i., dal Presidente del Comitato Promotore o dal Capo Gruppo Consiliare Comunale. I rappresentanti esercitano le facoltà previste dalle disposizioni di legge in materia di consultazione referendaria nazionale.

Articolo 28 - Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum

1. Presso la sede del Servizio elettorale del Comune, è costituito l'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, composto dal Segretario generale o suo delegato, dal Responsabile dei Servizi Demografici e dal Funzionario verbalizzante.
2. L'Ufficio Centrale per il Referendum è costituito con atto del Sindaco adottato entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum.
3. L'Ufficio Elettorale Centrale per il Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede all'accertamento del numero complessivo degli aventi diritto al voto, del numero dei votanti e della somma dei voti validamente espressi.
4. Delle operazioni di cui al precedente comma è redatto verbale, di cui l'originale resta depositato presso l'Ufficio elettorale del Comune e la copia conforme all'originale è trasmessa al Presidente del Consiglio comunale ai fini dell'adozione della deliberazione con la quale il Consiglio prende atto dell'esito della consultazione.

Articolo 29 - Proclamazione dell'esito ed effetti del Referendum

1. L'esito della consultazione è proclamato dal Sindaco con apposito atto che deve essere reso noto con le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Qualora il risultato del Referendum abrogativo sia favorevole all'abrogazione, totale o parziale, di una deliberazione del Consiglio Comunale ed abbia partecipato alla consultazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale dichiara l'avvenuta abrogazione, totale o parziale, della delibera consiliare, salvo deliberi per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.
3. In caso di Referendum consultivo/propositivo il Consiglio Comunale prende atto del risultato ed assume le conseguenti motivate deliberazioni. Anche per tale tipo di Referendum il Consiglio Comunale può deliberare, per quanto di competenza e motivandone adeguatamente le ragioni in apposito provvedimento, di non uniformare la propria azione/attività ai risultati della consultazione referendaria con votazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, demandando al Sindaco la proclamazione del risultato del Referendum e la comunicazione dei provvedimenti assunti.

CAPO V - NORME FINALI


Articolo 30- Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente titolo si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla normativa vigente in materia di consultazioni referendarie nazionali.


Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO REFERENDUM COMUNALE

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Faustino Mauro Fantoni)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 27/04/21 e vi rimarrà fino al 12/05/21 consecutivamente.

Dalla Residenza Comunale, il 27/04/21

Il Responsabile del Servizio
(Sandro Merando)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____, è divenuta esecutiva non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Luigi Guerrera)